



# Guardia di Finanza QUARTIER GENERALE

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti  
Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma ✉ [rm0340000p@pec.gdf.it](mailto:rm0340000p@pec.gdf.it)

DISCIPLINARE DI GARA	
<b>Oggetto</b>	Procedura tramite piattaforma A.S.P. (Application Server Provider) sul portale <a href="http://acquistinretepa.it">acquistinretepa.it</a> , per la selezione di contraenti destinatari dell'affidamento in concessione dei servizi di ristorazione, self-service, pizzeria, hamburgeria, bar e gestione della piscina del Centro Logistico della Guardia di Finanza – Circolo di Villa Spada, Via Castiglion Fiorentino, 50, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 36/2023.
<b>C.I.G.</b>	<b>BC0D0E57BB</b>
	<b>Premessa</b>
	<p>Il Quartier Generale della Guardia di Finanza intende affidare, tramite procedura A.S.P. (Application Server Provider), l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, secondo quanto previsto dalla <b>Documentazione Tecnica allegata</b>.</p> <p><b><u>Trattandosi di appalto in concessione, ai sensi dell'art. 177, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione del medesimo comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi. Ai sensi del successivo comma 2, si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.</u></b></p> <p>In particolare il corrispettivo contrattuale è unicamente riconducibile al rapporto instaurato tra il concessionario e l'utenza.</p> <p><b>Con la propria partecipazione, l'operatore economico accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna le regole di seguito indicate.</b></p>
<b>1</b>	<b>Definizioni</b>
<b>1.1</b>	<p>Ai fini della presente procedura, si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>"committente"</b>, il Quartier Generale della Guardia di Finanza;</li><li><b>"responsabile unico del progetto"</b>, l'organo cui competono le funzioni di cui all'art.15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;</li><li><b>"responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione"</b>, l'organo cui competono le funzioni di cui all'art. 15, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;</li><li><b>"responsabile di procedimento per la fase di affidamento"</b>, l'organo cui competono le funzioni di cui all'art. 15, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;</li><li><b>"direttore dell'esecuzione contrattuale"</b>, l'organo cui compete la vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023;</li><li><b>"concorrente"</b>, l'impresa, individuale o collettiva, ovvero il soggetto risultante dall'associazione di più imprese ovvero il professionista che partecipa alla presente procedura;</li><li><b>"affidatario"</b>, il concorrente a favore del quale sia stato disposto l'affidamento del contratto;</li><li><b>"specifiche tecniche"</b>, il documento descrittivo delle caratteristiche della fornitura, del servizio o dei lavori allegato al presente disciplinare;</li><li><b>"prestazione"</b>, il complesso delle attività materiali e intellettuali, desumibile dalle specifiche tecniche, dall'offerta e dalle norme e prassi vigenti nello specifico settore merceologico cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, dotato di autonomia funzionale, che l'affidatario deve realizzare per assicurare al committente il conseguimento dell'utilità finale;</li><li><b>"valore della concessione"</b>, il valore presunto della concessione dedotto da precedenti affidamenti, di natura prettamente e inequivocabilmente indicativa al fine di permettere a ciascun concorrente di detenere le maggiori informazioni economiche possibili ai fini di una coerente e corretta presentazione dell'offerta;</li></ol>

	<p><b>k. “termine di esecuzione”</b>, contratto di concessione del valore di 3 anni dalla data di affidamento, con opzione di proroga da esercitare, eventualmente, alla scadenza naturale dell’originario rapporto negoziale, in linea con quanto previsto dall’art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, alle medesime condizioni e senza soluzione di continuità, per una durata massima di 12 mesi, a condizioni che sussista un adeguato grado di soddisfazione dell’utenza;</p> <p><b>l. “proroga”</b>, lo spostamento del termine di esecuzione, richiesto dall’affidatario con formale e motivata istanza presentata al committente, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine originario;</p> <p><b>m. “proroga tecnica”</b>, nei contratti a esecuzione periodica o continuativa, la prosecuzione del rapporto negoziale dopo la sua naturale scadenza, ai medesimi prezzi e condizioni già convenuti, disposta dal responsabile unico del procedimento per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo contraente;</p> <p><b>n. “inadempimento”</b>, la mancata effettuazione della prestazione entro il termine di esecuzione, imputabile a fatto dell’affidatario;</p> <p><b>o. “lieve difformità”</b>, l’assenza di alcune caratteristiche qualitative ovvero di una piccola parte della prestazione, che non pregiudica il conseguimento dell’utilità finale;</p> <p><b>p. “forza maggiore”</b>, gli eventi, esterni alla sfera di controllo dell’affidatario e delle eventuali aziende ausiliarie di cui si sia avvalso, che hanno reso impossibile l’effettuazione della prestazione;</p> <p><b>q. “obblighi di informazione”</b>, l’obbligo del concorrente di comunicare al committente, sia nella fase precontrattuale che in quella esecutiva, eventuali vizi di progettazione, fatti impeditivi al raggiungimento del risultato finale ovvero elementi di fatto, dallo stesso conosciuti o conoscibili, che possano pregiudicare il buon esito della prestazione, nonché di rendere disponibile in qualsiasi momento al committente, su richiesta, ogni informazione relativa ai materiali, alla loro provenienza, alle maestranze, ai rapporti di lavoro, ai metodi di lavorazione, alle caratteristiche e alle modalità di utilizzo delle prestazioni fornite, ritenuta rilevante ai fini della gestione del rapporto negoziale.</p>
<b>2</b>	<b>Valore contrattuale e oneri per la sicurezza</b>
<b>2.1</b>	<p>Il valore presunto stimato per il contratto di concessione è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• circa <b>€ 3.675.000,00</b> oneri fiscali esclusi (valore arrotondato acquisito dal Capitolato Tecnico del Centro Logistico, art. 3 – anno 2025) <u>per l’intera durata triennale della concessione</u>;</li> <li>• un valore presunto di <b>€ 1.225.000,00</b> oneri fiscali esclusi (valore arrotondato acquisito dal Capitolato Tecnico del Centro Logistico, art. 3 – anno 2025), in caso di esercizio dell’opzione di proroga di cui all’art. 120, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla scadenza dell’atto negoziale di concessione (anche frazionatamente esercitabile) per decisione unilaterale dell’Amministrazione;</li> <li>• <b>un valore presunto di € 408.000,00</b> oneri fiscali esclusi (valore arrotondato acquisito dal Capitolato Tecnico del Centro Logistico, art. 3 – anno 2025), in caso di esercizio della proroga tecnica, fino ad un massimo di 3 mesi, esercitabile anche frazionatamente, decorrenti dalla scadenza della concessione, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023;</li> </ul> <p>per un valore complessivo presunto di <b>€ 5.308.200,00 oneri fiscali esclusi</b>, valore al di sotto delle soglie di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 200,00.</p> <p>Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente alla gestione del Circolo di Villa Spada.</p> <p><b>Il valore complessivo di spesa ammonta, quindi, a € 5.308.200,00 (al netto dell’IVA e inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso).</b></p> <p>I fondi per funzioni tecniche interne all’Amministrazione ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (calcolati nella misura max del 2% sulla somma della spesa presunta totale) ammontano a complessivi <b>€ 81.660,00</b>, così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>€ 73.500,00</b> (importo riferito al valore triennale presunto di € 3.675.000,00);</li> <li>• <b>€ 8.160,00</b> (importo eventuale da considerare in caso di ricorso alla proroga tecnica).</li> </ul>
<b>2.2</b>	<p>La quantificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso non tiene conto degli oneri connessi alla sicurezza del lavoratore (cd. oneri non interferenziali), che restano invece a carico del concorrente (esempio: spese per la sorveglianza sanitaria).</p>

	<p>Resta, pertanto, onere del concorrente elaborare il piano operativo di sicurezza in riferimento al singolo cantiere ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta. Si precisa che tali oneri, da indicare nell'offerta economica, non rappresentano per il committente un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.</p> <p>L'importo del costo del lavoro è stato quantificato dall'Organo Tecnico della Stazione Appaltante nel Capitolato Tecnico in <b>€ 2.228.246,52</b> per un triennio (prendendo spunto dall'anno 2025), ai fini del rispetto dei minimi salariali di cui all'art. 41, comma 13 del D. Lgs. n. 36/2023. Tali costi della manodopera, riconducibili al CCNL Ristorazione Collettiva (per quanto attiene i servizi di ristorazione e Bar ritenuti prevalenti), non sono assoggettabili a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 ed impattano per il <b>60,63%</b> sul valore presunto triennale della concessione di servizi.</p> <p>Ai sensi dell'art. 108 co. 9, del codice (<b>Allegato 2 al Disciplinare di gara</b>), il concorrente deve indicare nell'offerta, i propri costi della sicurezza diversi da quelli non soggetti a ribasso e i costi della manodopera. Il costo della manodopera deve essere in linea con quello dei contratti collettivi più rappresentativi a livello nazionale.</p>
<b>2.3</b>	Con la presentazione dell'offerta, il concorrente attesta di aver preventivamente valutato ogni circostanza suscettibile di incidere sulla remuneratività delle prestazioni offerte, coerentemente con il contenuto delle specifiche tecniche allegate al presente documento.
<b>3</b>	<b>Requisiti di partecipazione</b>
<b>3.1</b>	<b>Requisiti di ordine generale</b>
<b>3.1.1</b>	Ciascun concorrente, in qualsiasi forma partecipi alla procedura, deve, <b>a pena di esclusione</b> , essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del codice e non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, co. 16 ter, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165. L'accertamento della carenza dei citati requisiti comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, se nel frattempo disposta, e la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ferma ed impregiudicata ogni altra azione prevista dalla legge nel caso di dichiarazioni mendaci.
<b>3.1.2</b>	<p><b><u>Con riferimento alle Delibere ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e n. 582 del 13 dicembre 2023 e in ossequio a quanto previsto dall'art. 24 D. Lgs 36/2023 l'Operatore Economico concessionario dovrà autorizzare, qualora sia necessario, l'accesso di questa stazione appaltante al proprio fascicolo elettronico sul portale ANAC denominato FVOE 2. Si rammenta che in assenza di controlli attraverso la piattaforma FVOE 2 non si potrà procedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione ed alla successiva stipula. Si resta, pertanto, in attesa di ricevere l'autorizzazione ad operare attraverso il portale FVOE 2, che dovrà essere concessa successivamente alla richiesta che la Stazione Appaltante effettuerà sul portale.</u></b></p> <p>Ai sensi del Decreto 30/01/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01/06/2015, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro per la Semplificazione e la P.A., la regolarità contributiva verrà verificata, invece, esclusivamente con l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) tramite il servizio "DURC ON LINE".</p> <p>E', inoltre, prevista la verifica della regolarità in materia di normativa antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.</p>
<b>3.2</b>	<b>Requisiti di idoneità professionale</b>
<b>3.2.1</b>	<p>Possono partecipare alla presente procedura di gara dei soggetti indicati all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, che svolgano quale <b><u>attività prevalente o primaria quella afferente alla ristorazione diversa da quella collettiva, riferita a cerimonie, eventi in qualunque forma organizzati, identificabile in via esemplificativa ma non esclusiva, con il codice ATECO 56.21/56.22,</u></b> risultante dalla visura della CCIAA ovvero da certificazione dell'Agenzia delle Entrate, in quanto tale attività costituisce l'oggetto principale dello stipulando contratto. <b><u>Tale requisito dovrà essere inderogabilmente posseduto, pena l'esclusione, da almeno un anno antecedente decorrente dal termine di presentazione delle candidature.</u></b> Non saranno ammesse, pena l'esclusione, candidature di soggetti economici con sola attività classificata come "secondaria" per lo specifico settore merceologico, né con attività specifica ancora in corso di valutazione (non definitivamente accolta), al termine della presentazione delle candidature.</p> <p>L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.</p>

3.2.2	La verifica avverrà tramite la visura della C.C.I.A.A. ovvero certificazione dell'Agenzia delle Entrate, sempreché il requisito sussista entro il termine di scadenza di presentazione offerte.
3.3	<b>Requisiti di capacità economica e finanziaria</b>
3.3.1	Ai sensi dell'art. 100, 1° comma, lett. b) del Codice degli Appalti pubblici, i concorrenti devono dimostrare di aver raggiunto, nei <i>"migliori tre anni degli ultimi cinque"</i> , 2020-2021-2022-2023 e 2024, un fatturato globale non inferiore al valore presunto di <b>€. 3.675.000,00</b> oneri fiscali esclusi. Il fatturato delle suddette annualità si intende acquisito nei bilanci civilistici "chiusi". Tale soglia è giustificata dalla necessità di garantire che il concessionario abbia risorse adeguate per sostenere gli investimenti richiesti nel presente capitolato, di affrontare le spese da sopportare anticipatamente, di affrontare costi operativi relativi al personale e di assicurare la gestione continuativa e di qualità del servizio durante l'intera durata della concessione.
3.3.2	Ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato II.12 del codice degli appalti, i partecipanti dovranno presentare un'idonea referenza bancaria, resa da primario istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 01 settembre 1993 n. 385, dalla quale risulti la correttezza e puntualità dei rapporti tra il cliente e l'istituto bancario.
3.4	<b>Requisiti di capacità tecnica e professionale</b>
	Ai sensi dell'art. 100, 1° comma, lett. c) del Codice degli Appalti pubblici, tra i vari requisiti da possedere, si richiede che le partecipanti devono aver svolto, con buon esito attestato da altro Ente appaltante (pubblico o privato), almeno n. 1 (uno) contratto per servizi analoghi <b>riferito alla gestione di circoli pubblici e/o privati, ivi inclusa la ristorazione per cerimonie ed eventi (banqueting, buffeting), attività tutte ricomprese nell'oggetto principale dell'appalto in concessione</b> , stipulato, ai sensi del successivo comma 11, (non in corso di esecuzione) a far data dal 31/05/2016 e fino alla data di termine presentazione offerta, munito di attestazione di buon esito (riferito anche alla esecuzione contrattuale fino a quel momento non ancora conclusa), per un importo complessivo non inferiore a € 1.225.000,00 al netto dell'IVA. Tale requisito consente di accertare, da parte dell'Amministrazione, che l'operatore possiede una struttura aziendale e una competenza basata su esperienze pregresse tali da garantire l'esecuzione del servizio come previsto nei documenti contrattuali.
3.5	<b>Certificazioni di qualità</b>
	Possesso, a pena di esclusione, della certificazione di qualità della serie: <b>ISO 9001</b> (aggiornata) in corso di validità per gli specifici settori di impiego rilasciata da ACCREDIA ovvero da altro ente equipollente riconosciuto a livello comunitario; <b>Certificazione HACCP</b> , per i servizi in concessione afferenti alla ristorazione ed il bar. Tali requisiti dovranno essere inderogabilmente posseduti, pena l'esclusione, entro il termine di presentazione delle candidature.
3.6	<b>Sopralluogo</b>
3.6.1	<b>Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per la complessità della struttura con riferimento ai servizi da affidare in concessione. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.</b> <b>Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, previ accordi con il personale del Centro Logistico, raggiungibile telefonicamente all'utenza 06/879392204: <a href="mailto:raponi.emiliano@gdf.it">raponi.emiliano@gdf.it</a>. In ogni caso, il sopralluogo potrà essere effettuato fino a 6 giorni antecedenti alla data di presentazione delle offerte, entro la stessa ora.</b>
3.7	<b>Requisiti in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi</b>
3.7.1	I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Requisiti di idoneità professionale a) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui di cui al par. 3.2, deve essere posseduto: – da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; – da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. Requisiti di capacità economica e finanziaria & capacità tecnico e organizzativa – I requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al par. 3.3.1 dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; – Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva

	<p>di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice potranno far ricorso ai requisiti delle proprie consorziate, esecutrici e non, in sede di risposta al presente disciplinare.</li> <li>- I consorzi, pertanto, dovranno indicare in sede di partecipazione alla gara, oltre alle imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali i Consorzi/Aggregazione intendono partecipare al presente appalto, anche le consorziate non esecutrici ove intendano ricorrere ai requisiti di queste ultime.</li> <li>- In caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..</li> </ul>
<b>3.8</b>	<b>Inversione procedimentale - Verifica dei requisiti – Mezzi di Prova</b>
<b>3.8.1</b>	<p>Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, come chiarito dal Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 07/10/2024, le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. L'inversione procedimentale riguarderà tanto la documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale (94 - 98 del d.lgs. 36/2023), quanto quella riferita alla idoneità e capacità degli offerenti (c.d. requisiti di ordine speciale, artt. 100 e 103 del d.lgs. 36/2023). L'esame documentale così delineato verrà effettuato nei confronti dell'aggiudicatario primo nella graduatoria PROVVISORIA e a seguire, se del caso, nei confronti dei successivi concorrenti.</p>
<b>3.8.2</b>	<p>La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).</p> <p>L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.</p>
<b>3.9</b>	<b>Soccorso Istruttorio</b>
<b>3.9.1</b>	<p>Nei casi di cui all'art. 101, del codice (c.d. "soccorso istruttorio"), il committente concederà, ai fini della regolarizzazione, <b>un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni</b>, decorsi i quali, in assenza di riscontro ovvero di riscontro non idoneo a superare le criticità rilevate, si procederà senza ulteriori comunicazioni all'esclusione dell'interessato, fermo restando che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, senza alcuna possibilità di acquisirli successivamente.</p>
<b>4</b>	<b>Garanzia provvisoria</b>
<b>4.1</b>	<p>Ai sensi dell'art. 53, del D. Lgs. n. 36/2023, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari ad € 73.500,00. Non sono previste riduzioni come sancito dal successivo comma 4-bis, né gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2.</p>
<b>5</b>	<b>Presentazione offerte e Aggiudicazione</b>
	<p><b>Si rappresenta che il termine di presentazione delle offerte è il 01/07/2026, ore 10,00.</b></p> <p><b>Trattandosi di appalto caratterizzato da alta intensità di manodopera, l'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, 2° comma, lett. a) del Codice degli appalti pubblici.</b></p> <p><b>La valutazione dei punteggi sarà riferita alla sola offerta tecnica, alla quale verranno attribuiti 100 punti, avendo il Centro Logistico, in qualità di Organo Tecnico, considerati congrui i prezzi dei singoli servizi indicati analiticamente nella Documentazione Tecnica allegata e facente parte del presente Disciplinare di gara.</b></p> <p><b>Le modalità di attribuzione dei punteggi sono compendiate analiticamente all'art.124 del Capitolato Tecnico di gara, che richiama l'allegato 7 al medesimo, che fa parte integrante del presente disciplinare.</b></p> <p><b>Si rappresenta che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta presentata.</b></p> <p>La procedura di gara sarà interamente gestita attraverso le piattaforme telematiche di negoziazione del M.E.P.A. messe a disposizione da Consip S.p.a. all'interno del portale "acquistinretepa", ai sensi dell'art. 58 del codice.</p> <p>Ai fini delle modalità di partecipazione e di svolgimento della procedura si rimanda alle vigenti</p>

**Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione** predisposte da Consip S.p.a. e pubblicate sul portale “*acquistinretepa*”.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dalla Tabella II.12, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

6

**Commissione giudicatrice**

La commissione giudicatrice prevista dall'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023 è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

**Valutazione delle offerte tecniche**

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all'esame dell'offerta tecnica.

Sulla base della relazione costituente il criterio 1 e relativi sub criteri, procederà all'assegnazione di coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi agli elementi di cui ai subcriteri di valutazione (da 1A a 1F) contenuti nella relazione tecnica, con la specifica che viene attribuito coefficiente zero all'offerta che non ha esplicitato il criterio di valutazione o lo ha solo richiamato.

I punteggi fissi (di tipo ON /OFF) costituenti il criterio 2 e il criterio 3 saranno attribuiti solo in presenza dello/degli specifico/i requisito/i, in caso contrario sarà attribuito un punteggio pari a zero.

I punteggi del criterio 4 saranno attribuiti su manifestazione di impegno del soggetto economico concorrente.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa (criterio 1) sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun elemento avente natura qualitativa sono determinati:

(a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali di seguito specificati da parte di ogni commissario, secondo la seguente scala di misurazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Totalmente assente	0.00
Quasi assente	0.10
Gravemente insufficiente	0.20
Molto scarso	0.30
Scarso	0.40

Insufficiente	0.50	
Sufficiente	0.60	
Discreto	0.70	
Buono	0.80	
Ottimo	0.90	
Eccellente	1.00	

**(b)** determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio/subcriterio.

**Non verrà effettuata la doppia riparametrazione dei punteggi costituenti l'offerta tecnica.**

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati:

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore:

$$P_i = (C_{ai} \times P_a) + (C_{bi} \times P_b) + (C_{ci} \times P_c) + (C_{di} \times P_d) + (C_{ei} \times P_e) + (C_{fi} \times P_f)$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione 1/A, del concorrente  $i$ ;

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione 1/B, del concorrente  $i$ ;

$C_{ci}$  = coefficiente criterio di valutazione 1/C, del concorrente  $i$ ;

$C_{di}$  = coefficiente criterio di valutazione 1/D, del concorrente  $i$ ;

$C_{ei}$  = coefficiente criterio di valutazione 1/E, del concorrente  $i$ ;

$C_{fi}$  = coefficiente criterio di valutazione 1/F, del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso criterio di valutazione 1/A;

$P_b$  = peso criterio di valutazione 1/B;

$P_c$  = peso criterio di valutazione 1/C;

$P_d$  = peso criterio di valutazione 1/D;

$P_e$  = peso criterio di valutazione 1/E;

$P_f$  = peso criterio di valutazione 1/F.

**Si chiarisce sin d'ora che questa stazione Appaltante, allo scopo di assicurare un filtro di qualità ed esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei punteggi costituenti la relazione di cui al criterio 1 (contenente i sub criteri dalla lettera A alla lettera F), ha previsto la soglia di sbarramento minimo pari a 30 punti a fronte del punteggio massimo attribuibile di 60 punti al precitato criterio 1.**

**Pertanto, le offerte tecniche dei concorrenti che non raggiungeranno, nella valutazione complessiva degli elementi costituenti il criterio 1, il punteggio minimo indicato quale soglia di sbarramento saranno ritenute non ammissibili e di conseguenza il concorrente verrà escluso della procedura di gara.**

7

#### Anomalia dell'offerta

Trattandosi di procedura per la quale è prevista l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino i costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti nel presente atto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP "avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

	<p>Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.</p> <p>Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.</p>
<b>8</b>	<b>Garanzia definitiva</b>
<b>8.1</b>	<p>L'affidatario, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione in suo favore, <b>a pena di decadenza</b>, dovrà costituire una garanzia definitiva, calcolata in ordine a quanto sancito dall'art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, alternativamente:</p> <p><b>a.</b> in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del committente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;</p> <p><b>b.</b> fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del codice:</p> <p><b>(1)</b> contenente espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;</p> <p><b>(2)</b> intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del codice, al solo consorzio;</p> <p><b>(3)</b> conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 117 comma 1 2e 108, comma 9, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36";</p> <p><b>(4)</b> recante:</p> <p><b>(a)</b> la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;</p> <p><b>(b)</b> la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;</p> <p><b>(c)</b> l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente;</p> <p><b>(d)</b> <b>l'autentica, a cura del notaio</b>, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l'Istituto bancario o assicurativo; il suddetto Pubblico Ufficiale, nel contesto del medesimo atto di autentica, dovrà esplicitamente attestare che i funzionari che intervengono nella stipula dell'atto sono in possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente l'Istituto bancario o la Compagnia di assicurazione.</p>
<b>8.2</b>	<p>Il Gestore è tenuto a osservare tutte le disposizioni generali dell'Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative ai servizi oggetto del Capitolato Tecnico e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque dovessero derivare in conseguenza dei servizi ad essa affidati.</p> <p>A tal fine il Gestore, prima dell'inizio dell'affidamento, deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire all'Amministrazione in copia conforme, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, le seguenti polizze con clausola di vincolo a favore dell'Amministrazione e durata non inferiore a quella del contratto di affidamento:</p> <p><b>1. Responsabilità Civile Verso Terzi</b>, per copertura dei danni procurati dagli operatori della gestione dei servizi, compresi i danni procurati dalla somministrazione di cibi e bevande anche se fabbricati da terzi, con massimali non inferiori a € 2.000.000 per sinistro e ad € 1.000.000 per persona per sinistro ed € 100.000 per danni a cose in consegna o custodia;</p> <p><b>2. Responsabilità Civile Verso Operatori</b>, per copertura dei danni procurati verso prestatori d'opera, con massimali non inferiori a € 2.000.000 per sinistro e ad € 1.000.000 per persona per sinistro;</p> <p><b>3. Incendio e Allagamento</b> per copertura dei danni procurati a locali, impianti, attrezzature, mobili e altri beni dati in uso dall'Amministrazione da incendio o allagamento per rottura accidentale di impianti con massimale non inferiore ad € 1.000.000.</p> <p>Qualora le polizze abbiano una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare le polizze almeno fino al suo termine.</p>
<b>9</b>	<b>Stipula del contratto</b>
<b>9.1</b>	All'affidatario verrà inviato apposito documento di stipula attraverso la piattaforma del M.E.P.A., senza attendere il decorso dello " <i>stand still period</i> " (non previsto), in virtù di quanto disposto dall'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice.
<b>9.2</b>	L'invio del documento di stipula da parte del committente vale come <b>accettazione</b> della proposta/offerta presentata dall'affidatario e produce gli effetti di cui all'art. 1326 del codice civile.

9.3	<p>Il fornitore dovrà provvedere, per l'effetto, al pagamento dell'imposta di bollo per un importo <b>determinato</b>, ai sensi dell'allegato I.4 del Codice.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto, al punto 2.1, che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l'imposta di bollo in parola è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali e del Codice Identificativo Gara (CIG) del contratto. Tanto premesso, per consentire il versamento da parte dell'appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tramite il modello di versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), è istituito il seguente codice tributo: □ "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".</p> <p>Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" del soggetto controparte del contratto, si istituisce il seguente codice identificativo: □ "40" denominato "stazione appaltante".</p> <p><b>Ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso di subentro anticipato rispetto alla scadenza contrattuale di uno dei soggetti economici che seguono nella graduatoria di aggiudicazione, in ordine di posizione, l'affidamento avverrà, in prima istanza, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta e, solo in subordine, verrà valutata la possibilità di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.</b></p> <p>Per ogni ulteriore dettaglio e approfondimento si fa rimando alla Risoluzione n. 37/E del 28/06/2023 dell'Agenzia delle Entrate.</p>
10	<b>Esecuzione del contratto</b>
10.1	<p>Il contratto di concessione dovrà essere eseguito in conformità alle specifiche tecniche, alle prescrizioni negoziali contenute nel presente disciplinare e alle migliori prassi vigenti nella categoria merceologica cui pertiene il contratto, ai sensi dell'art. 1176, co. 2, del codice civile, applicando i prezzi indicati dall'affidatario in sede di offerta.</p> <p>Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente attesta di avere esattamente identificato l'oggetto del contratto e le esigenze del committente.</p> <p>Qualsiasi proposta di <b>modifica</b> o <b>rinegoziazione</b> dell'offerta e delle clausole contrattuali successivamente all'aggiudicazione è <b>inammissibile</b>.</p>
10.2	<p>Il direttore dell'esecuzione contrattuale comunica al responsabile unico del procedimento le <b>contestazioni</b> insorte in relazione agli <b>aspetti tecnici</b> che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'affidatario un <b>processo verbale</b> delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di <b>otto giorni</b> dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell'affidatario. La decisione del responsabile unico del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di formulare riserva.</p>
10.3	<p>Restano a carico dell'affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;</li> <li>▪ l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.</li> </ul>
11	<b>Subappalto, subaffidamento e avvalimento</b>
11.1	<p>Il <b>subappalto</b> e il <b>sub affidamento</b>, ex art. 119, sono contemplati limitatamente al servizio di gestione assistenza bagnanti per la piscina, per i servizi d'intrattenimento, in occasione di cerimonie ed eventi organizzati presso il Circolo di Villa Spada (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano i servizi di intrattenimento musicale, baby-sitting, allestimenti, animazione, etc.) e per i servizi di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti.</p> <p>L'<b>avvalimento</b> è ammesso nelle modalità e nei limiti sanciti dall'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023, specificando che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo di legge, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.</p>

	Si rammenta, a tal proposito, che l'atto di avvalimento ovvero la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto o al subaffidamento, dovranno essere già contenuti nella busta elettronica contenente la documentazione amministrativa.
11.2	Nessuna variazione o prestazione aggiuntiva rispetto a quelle già definite con il contratto verrà riconosciuta e pagata in assenza di una preventiva autorizzazione scritta da parte del <b>responsabile unico del procedimento</b> , salvo che si tratti di variazioni di dettaglio, <b>non comportanti maggiori spese</b> , disposte dal direttore dei lavori.
11.3	<b>Modifica del contratto di concessione in corso di esecuzione</b>
	<p>Ai sensi dell'<b>art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023</b> è prevista l'opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare (opzione di proroga), a propria decisione unilaterale che vincola l'affidatario del servizio, il contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza contrattuale ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. <u>L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.</u></p> <p>Ai sensi dell'<b>art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023</b> è prevista la proroga tecnica: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente e comunque fino ad un massimo di 4 mesi, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.</p>
12	<b>Fatturazione</b>
12.1	<p>Tenuto conto della natura della concessione di servizi, che presuppone un rapporto di natura economico-finanziaria diretto con la singola utenza, nel caso in cui dovesse verificarsi l'esigenza di un qualsivoglia rapporto diretto con l'Amministrazione concedente, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n. 55 del 3.4.2013 e da quanto previsto dalla legge n. 244/2007, l'affidatario dovrà procedere alla fatturazione elettronica utilizzando i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ denominazione: "Quartier Generale della Guardia di Finanza";</li> <li>▪ C.I.G.: vedasi quanto riportato in epigrafe;</li> <li>▪ gli estremi del c/c dedicato (art. 3 legge 136/2010).</li> <li>▪ codice univoco d'ufficio: "<b>BQRBS5</b>".</li> </ul>
12.2	A seguito dell'integrale esecuzione delle eventuali prestazioni (ultimazione del servizio/lavori e/o consegna della fornitura) l'affidatario dovrà darne comunicazione al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale/dei lavori, che provvederà, entro i successivi 10 giorni, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese a quanto stabilito nel contratto, ai sensi dell'art. 43, co. 3, del capitolato generale d'onere.
12.3	Qualora la verifica del direttore dell'esecuzione contrattuale avesse esito positivo, il responsabile unico del procedimento invierà all'affidatario espressa autorizzazione all'emissione della fattura elettronica, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 03/04/2013, n. 55.
12.4	Fatture emesse antecedentemente a tale comunicazione o per prestazioni riconosciute non conformi ai documenti contrattuali saranno rifiutate tramite il Sistema di Interscambio in quanto <b>non esigibili</b> .
12.5	L'I.V.A., ove prevista, in conformità all'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, co. 629, della <a href="#">L. n. 23/12/2014, n. 190</a> (c.d. <i>split payment</i> ) verrà versata dal committente direttamente all'Erario.
13	<b>Tracciabilità dei flussi finanziari</b>
13.1	Nel caso di cui al punto 11.1 che precede, ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/ 2010, n.136, l'affidatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del contratto. L'affidatario è tenuto a comunicare al committente gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i <b>entro sette giorni dall'accensione</b> , nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
13.2	Il contratto recherà, a pena di nullità assoluta, apposita clausola, con la quale l'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010.
13.3	Il contratto recherà, altresì, la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
13.4	Analoghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere assunti da eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualunque titolo interessati alle prestazioni oggetto della presente gara.

<b>14</b>	<b>Pagamento</b>
	Nel caso di cui al punto 11.1 che precede, previa verifica dell'insussistenza di inadempimenti segnalati <b>dall'Agenzia delle Entrate Riscossione</b> , ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 40/2008, e della <b>correttezza e regolarità contributiva dell'azienda</b> , attestata dal D.U.R.C. acquisito d'ufficio dal committente, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015, si procederà, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura, emessa nel rispetto di quanto previsto sub 11., ad emettere l'ordine di pagamento diretto alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di tesoreria. Nessun ritardo nell'adempimento potrà essere addebitato al committente qualora il titolo di spesa venga validato con firma digitale dal Funzionario Delegato dell'Ente entro il predetto termine, restando estranea all'imputabilità di eventuali disservizi nella generazione dei flussi di cassa da parte degli uffici di tesoreria.
<b>14.1</b>	<b>Contributo ANAC</b>
	I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <a href="https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara">https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara</a> . Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.
<b>15</b>	<b>Penalità</b>
<b>15.1</b>	Il committente applicherà all'affidatario una penalità, nelle ipotesi e nella misura di cui all'art. 105 del Capitolato Tecnico.
<b>15.2</b>	L'importo complessivo della penalità non potrà, in ogni caso, essere superiore al <b>10% dell'ammontare complessivo del contratto</b> , pena la sua risoluzione di diritto.
<b>15.3</b>	L'inadempimento verrà contestato, anche su segnalazione del direttore dell'esecuzione contrattuale, dal responsabile unico del procedimento, cui compete l'istruttoria e l'acquisizione delle controdeduzioni, per le quali verrà concesso un termine che, salvo casi d'urgenza, non sarà inferiore a 15 giorni.
<b>15.4</b>	La penalità non verrà applicata laddove l'affidatario provi che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile.
<b>15.5</b>	Le penalità verranno applicate con decreto dirigenziale e decurtate in sede di pagamento della prima fattura utile.
<b>15.6</b>	Resta salvo, in ogni caso, il diritto del committente al risarcimento del danno ulteriore patito in conseguenza dell'inadempimento della controparte, ai sensi dell'art.1382 del codice civile.
<b>15.7</b>	Si applicano, in quanto non derogate dal presente articolo, le previsioni di cui agli artt. 53 e 54 del capitolato generale d'oneri.
<b>16</b>	<b>Risoluzione e recesso</b>
<b>16.1</b>	Il contratto verrà risolto, con provvedimento unilaterale recettizio del committente, nei seguenti casi: <b>a.</b> sopravvenute cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice; <b>b.</b> presenza di cause interdittive ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (antimafia); <b>c.</b> accertamento di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165; <b>d.</b> mancato o ritardato avvio dell'esecuzione entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del contratto, ferma restando la possibilità di applicazione delle penalità nell'ambito di tale frangente temporale; <b>e.</b> gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la commissione di 3 (tre) diverse violazioni contrattuali in 60 giorni; <b>f.</b> episodi di frode; <b>g.</b> ricorso non autorizzato al subappalto; <b>h.</b> cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'affidatario;

	<p>i. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;</p> <p>j. condanna per le fattispecie di cui al D. Lgs. 08/06/2001, n. 231.</p>
16.2	Nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni di cui il direttore dell'esecuzione contrattuale/dei lavori avrà attestato la regolare esecuzione, sul quale verrà applicata una <b>penale del 10 per cento</b> , salva la decurtazione degli eventuali, ulteriori oneri derivanti dallo scioglimento del contratto.
16.3	È fatta salva la possibilità per il committente di sospendere cautelativamente l'esecuzione del contratto nelle more dell'accertamento definitivo dei fatti sopra indicati.
16.4	<p>Il committente procederà a recedere <i>ad nutum</i> dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, qualora, durante il periodo di validità dell'atto negoziale, dovessero entrare in vigore:</p> <p>a. convenzioni Consip che offrono le medesime prestazioni a condizioni economiche più vantaggiose ed il contraente decidesse di non adeguare il corrispettivo già pattuito ai nuovi benchmark, ai sensi di quanto stabilito dall'art.1 del D.L. 06/07/2012, 95, convertito in Legge 07/08/2012, n.135 (c.d. Spending review);</p> <p>b. disposizioni di legge o regolamentari che abbiano, per oggetto o per effetto, la modifica dell'interesse del committente al conseguimento delle prestazioni nei termini definiti dal contratto;</p> <p>nonché qualora il contratto avesse validità pluriennale e gli stanziamenti di bilancio disposti nelle annualità successive alla prima non consentissero di far fronte agli impegni assunti.</p>
16.5	È fatta salva, altresì, la possibilità di scioglimento anticipato del contratto per mutuo consenso, ai sensi dell'art. 1372 del codice civile.
17	<b>Foro competente</b>
	Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del contratto saranno decise dal Foro di Roma.
18	<b>Trattamento dei dati personali</b>
18.1	Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), il committente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
18.2	I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal committente per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dall'affidatario vengono acquisiti dal committente ai fini della stipula del contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti dal committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
18.3	Il concorrente è tenuto a fornire i dati al committente, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal committente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.
18.4	I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), di cui all'art. 9 Regolamento UE.
18.5	<p>Il trattamento dei dati verrà effettuato dal committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. I dati potranno essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ trattati dal personale del committente che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività ad essi inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al committente in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;</li> <li>▪ comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;</li> <li>▪ comunicati ad altri operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;</li> <li>▪ comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.</li> </ul> <p>Il nominativo dell'affidatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet <a href="http://www.gdf.gov.it">www.gdf.gov.it</a>. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 20 D. Lgs. n. 36/2023), l'operatore economico prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <a href="http://www.gdf.gov.it">www.gdf.gov.it</a>, sezione "Trasparenza". I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.</p>
<b>18.6</b>	Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE. Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
<b>18.7</b>	Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al committente. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non pervenisse nei termini di legge e/o non fosse soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
<b>18.8</b>	Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO), raggiungibile all'indirizzo e-mail: <a href="mailto:rpd@gdf.it">rpd@gdf.it</a>
<b>18.9</b>	Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante <i>pro tempore</i> del concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui siano forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte del committente per le finalità sopra descritte.
<b>19</b>	<b>Contatti</b>
<b>19.1</b>	Responsabile Unico del Progetto: <b>Ten. Col. Silvio Mangone</b> (e-mail: <a href="mailto:mangone.silvio@gdf.it">mangone.silvio@gdf.it</a> ).
<b>19.2</b>	Direttore dell'esecuzione contrattuale: <b>M.C. Emiliano Raponi</b> ; e-mail: <a href="mailto:raponi.emiliano@gdf.it">raponi.emiliano@gdf.it</a> .
<b>19.3</b>	Il committente si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara pubblicata dandone semplice avviso sul portale M.E.P.A., pertanto i concorrenti accettano che eventuali chiarimenti o integrazioni ai documenti di gara nonché ogni comunicazione verrà pubblicata esclusivamente nella sezione dedicata del portale e pertanto si impegnano a consultarlo periodicamente. Eventuali <b>informazioni e chiarimenti amministrativi</b> , potranno essere richiesti alla Sezione Acquisti del Quartier Generale della Guardia di Finanza tel. 0688432176. Il termine presentazione chiarimenti è dieci giorni naturali e consecutivi antecedenti alla presentazione delle offerte. Le risposte da parte della Stazione Appaltante saranno comunicate esclusivamente sulla piattaforma, entro sei giorni antecedenti alla presentazione delle offerte medesime.

19.4	Eventuali <b>informazioni e chiarimenti di carattere tecnico</b> potranno essere richiesti al <b>Centro Logistico</b> , tel. <b>06/879392204</b> .
19.5	<b>Si precisa che non verrà fornito alcun riscontro a quesiti non derivanti da un'oggettiva incertezza degli atti di gara, risolvibili attraverso un'attenta lettura di tali documenti.</b>
20	<b>Clausola revisione prezzi</b>
20.1	Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, aggiornato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, la clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi delle particolari condizioni e nella misura in esso descritte. In mancanza di tale indice, si applicherà l'indice nazionale dei prezzi al consumo secondo l'indice FOI senza tabacchi della tabella aggiornata ISTAT. La revisione secondo l'indice ISTAT opererà a decorrere dalla scadenza del primo anno successivo la stipula contrattuale.
21	<b>Rinvio</b>
	Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare, si fa rimando alle seguenti disposizioni: <b>a.</b> la Legge ed il Regolamento della Contabilità Generale dello Stato, approvati, rispettivamente, con RR.DD. 18/11/1923, n. 2440 e 23/05/1924, n. 817; <b>b.</b> la Legge 06/08/1990, n. 241, recante le norme generali sul procedimento amministrativo; <b>c.</b> il codice; <b>d.</b> il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018, n. 49, recante <i>“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”</i> ; <b>e.</b> gli atti di indirizzo e regolazione adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi degli artt. 213, co.2, e 216, co.27 <i>octies</i> , del codice; <b>f.</b> il capitolato generale d'oneri; <b>g.</b> le Regole del sistema di e-procurement predisposte da Consip S.p.A.; <b>h.</b> le norme sulle obbligazioni ed i contratti contenute nel Libro IV del codice civile, in relazione alla fase esecutiva; che ciascun concorrente, aderendo alla presente procedura, dichiara di conoscere e accettare, ancorché non allegate.
22	<b>Accesso agli atti</b>
	Per consentire alla Stazione appaltante di ottemperare correttamente a quanto disposto all'art. 36, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici concorrenti, dovranno obbligatoriamente indicare negli atti di gara se i documenti e l'offerta siano completamente ostensibili agli altri concorrenti ovvero contengano elementi, indicazioni, riferimenti che costituiscano segreti tecnici e/o commerciali di cui all'art. 35, comma 4, lettera a) del codice, per i quali ritengano possa sussistere il divieto di divulgazione. In tal caso, negli atti di gara i concorrenti dovranno specificamente indicare le parti della documentazione e dell'offerta da oscurare. Sarà onere della Stazione appaltante valutare la sussistenza dei presupposti per l'oscuramento, nel rispetto dei contenuti normativi in materia di accesso agli atti e sulla riservatezza degli stessi. I documenti o parte di essi che non saranno ritenuti oscurabili saranno ostensibili nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35 e 36 del codice.

Roma, 16/06/2026

f.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
(Ten. Col. Silvio Mangone)